

Messaggio del Presidente

Dopo l'Inghilterra e la Francia, l'Italia ha appena riformato la propria normativa dell'arbitrato (V. supra C.6). Dalla Spagna a Gibuti, dal Canada a Hong Kong, progressivamente tutti i paesi adattano il loro diritto alle esigenze moderne del commercio internazionale, riconoscendo così il carattere particolare dell'arbitrato internazionale. In Austria, la legge appena promulgata e entrata in vigore il 1° di maggio 1983 modifica il Codice di procedura civile per quanto concerne l'arbitrato internazionale. Un progetto di legge è in corso di elaborazione anche nei Paesi Bassi, e gli esempi potrebbero essere moltiplicati.

E la Svizzera, durante questo tempo?

Il nostro paese è uno dei primi in cui si è avuto coscienza delle esigenze particolari del'arbitrato internazionale e in cui sono state studiate le misure necessarie per adattare la legislazione vigente a tali esigenze. Ancora prima della Legge inglese del 1979 e del Decreto francese del 1981, nella primavera 1973 il Consiglio federale aveva istituito una commissione di esperti incaricati di elaborare un Progetto di legge federale sul diritto internazionale privato, Progetto contenente un titolo speciale sull'arbitrato internazionale. Questo undicesimo titolo del Progetto, che era stato strenuamente sostenuto dalla nostra Associazione (che aveva contribuito a migliorarne il contenuto) rimediava alle principali lacune e deficienze della disciplina vigente e costituisce un fattore di certezza del diritto su diversi punti essenziali.

L'anticipo che avrebbe dovuto così avere il nostro paese è stato perso in seguito, dato che il Progetto della Commissione di esperti del 1978 è appena stato sottoposto alle Camere federali. L'urgenza di un intervento federale (di cui parleremo in seguito, in modo più dettagliato) è andato crescendo negli ultimi anni. Per quanto moderata e limitata possa parere la regolamentazione prevista nel Progetto del Consiglio federale, essa contribuirebbe certamente a frenare l'erosione della reputazione della Svizzera in materia d'arbitrato internazionale. Costituirà inoltre un argomento fondamentale che permetterà di rispondere meglio alle critiche più o meno benevole che si moltiplicano all'estero contro la Svizzera, nel

contesto della forte concorrenza sviluppatasi attualmente tra tanti paesi e tante istituzioni (cf. *infra*, p.es., sotto il titolo "Una lettera da New York", quanto ci scrive un corrispondente amico del nostro paese).

Ci si poteva quindi aspettare che gli Svizzeri avrebbero unito i loro sforzi per accelerare l'unificazione e la modernizzazione del diritto svizzero dell'arbitrato internazionale, differite da troppo tempo. E' quindi con sorpresa e rammarico che il Comitato dell'ASA ha appreso per caso che alcune persone (tra cui pure membri della nostra Associazione!) hanno creduto opportuno rivolgersi ai membri delle Commissioni parlamentari per raccomandare loro di opporsi all'undicesimo capitolo della Legge federale, in nome del federalismo e del rispetto della Costituzione!

Si tratta, a ben vedere, di un errore giuridico fondamentale, fondato (come lo spieghiamo oltre) su una teoria contestabile della natura dell'arbitrato e, soprattutto, su una confusione tra l'arbitrato interno e l'arbitrato internazionale. Ma si tratta al contempo di un errore politico che rischia di compromettere senza ragione l'ideale federalista su un campo che, al federalismo, è veramente estraneo.

Quale soluzione di ricambio alla promulgazione di alcune norme federali, indispensabili, in materia d'arbitrato internazionale, taluni risuscitano oggi l'idea di una revisione del Concordato, revisione di cui un tempo riconoscevano tuttavia essi stessi che sarebbe stata estremamente lunga e difficile. Con rinnovato zelo essi cercano oggi di ottenere l'adesione del Cantone di Zurigo al Concordato.

Ci felicitaremmo senza riserve di questa evoluzione se (1) essa dovesse generare una soluzione conforme alle esigenze di una normativa specifica all'arbitrato internazionale, e (2) se tale normativa potesse così essere posta in essere in modo più rapido di una normativa federale. Ma purtroppo nulla permette di ammetterlo. Se una "unificazione concordataria" dovesse cominciare anche domani, durerebbe vari anni, tenuto conto segnatamente dell'esigenza della ratifica da parte di tutti i Parlamenti cantonali. Tale unificazione ritarderebbe quindi la disciplina federale dell'arbitrato internazionale privato, disciplina che costituisce parte integrante e indispensabile di qual-

siasi regime giuridico dei contratti internazionali. È necessario esserne coscienti: tale ritardo - che è per taluni lo scopo della strategia - comprometterebbe gravemente l'immagine della Svizzera all'estero quale centro e foro privilegiato dell'arbitrato internazionale e gli sforzi compiuti fino ad ora dalla nostra Associazione.

Il Presidente